



Comune di Villa Cortese

Provincia di Milano

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

L.R. num. 22 del 18.11.2003 - Regolamento Regionale num. 6 del 09.11.2004 e s.m.i.



Oggetto:

Norme di attuazione

COMUNE DI VILLA CORTESE

Sindaco
Giovanni Alborghetti

Assessore al Territorio
Alessandro Barlocco

Segretario Comunale
Domenico A. S. D'Onofrio

Responsabile Area Tecnica
Domenico A. S. D'Onofrio

PROGETTO

BCG Associati
di Massimo Giuliani
via Treves, 2 - Pavia



BCG ASSOCIATI di Massimo Giuliani
www.massimogiuliani.eu
bcgstud@tin.it

Data: **novembre 2014**

Elaborato:

08

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE	5
Art. 1 – Finalità	5
Art. 2 – Modalità di attuazione	5
Art. 3 – Norme di riferimento	5
Art. 4 – Durata, validità e aggiornamento.....	6
Art. 5 – Elaborati costituenti il Piano Cimiteriale	6
TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE	7
Art. 6 - Zona di rispetto cimiteriale	7
Art. 7 – Parcheggio e viabilità.....	7
Art. 8 – Attività commerciali	7
Art. 9 – Recinzioni e ingressi	7
Art. 10 – Percorsi, aree verdi e arredi	8
Art. 11 – Servizi funzionali.....	8
Art. 12 – Camera mortuaria	8
Art. 13 – Cappella per funzioni e cerimonie.....	9
Art. 14 – Attrezzature impiantistiche.....	9
Art. 15 – Dimensionamento e spazi di manovra	9
TITOLO III – NORME PER LE AREE DESTINATE ALLA SEPOLTURA	11
Art. 16 – Terminologia e sepolture	11
Art. 17 – Usi del suolo	11
Art. 18 – Colombari	11
Art. 19 – Caratteristiche delle zone di inumazione	13
Art. 20 – Caratteristiche delle zone di tumulazione.....	14
Art. 21 – Aree per cappelle di famiglia.....	14
Art. 22 – Ossario e cinerario comune.....	15
Art. 23 – Cippi commemorativi e monumenti	15
Art. 24 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali.....	15
TITOLO IV – ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE DI INTERVENTO.....	16
Art. 25 – Norme generali.....	16
Art. 26 – Interventi pubblici e interventi privati	16
Art. 27 – Categorie di interventi.....	16
Art. 28 – Interventi di nuova costruzione	17
Art. 29 – Titoli abilitativi per gli interventi edilizi	17
TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CIMITERIALI.....	19
Art. 30 – Accesso ai cimiteri per lavori.....	19
Art. 31 – Disposizioni operative di carattere generale.....	19
Art. 32 – Modalità di svolgimento dei lavori.....	20

Art. 33 – Estromissione di imprese dai cimiteri	20
Art. 34 – Rimozione di manufatti ed ornamenti	21
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 35 – Norme transitorie	22
Art. 36 – Pareri e prescrizioni	22
ALLEGATO 01 – DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE**Art. 1 – Finalità**

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (di seguito Piano Cimiteriale) di Villa Cortese persegue le finalità definite dal DPR n° 285/1990 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dalla L.R. n° 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità e dal R.R. n° 6/2004, come modificato e integrato dal R.R. n° 01/2007, regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, e in particolare:
 - a. prevede il quantitativo di manufatti cimiteriali destinati alle sepolture che si renderanno necessari nel periodo 2014-2034;
 - b. localizza adeguatamente gli spazi necessari a soddisfare tale fabbisogno;
 - c. norma le attività cimiteriali in maniera adeguata;
 - d. indirizza l'organizzazione degli spazi accessori, anche esterni al recinto cimiteriale, delle aree a parcheggio, delle aree verdi e, più in generale, delle aree a servizio delle attività cimiteriali;
 - e. programma gli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la finalità di ottimizzare la gestione della struttura cimiteriale in progetto.

Art. 2 – Modalità di attuazione

1. Il Piano Cimiteriale si applica agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti, sulle aree in ampliamento, nonché agli interventi nelle aree ricomprese all'interno delle fasce di rispetto individuate sulle tavole di progetto.
2. Il Piano è soggetto alle presenti norme, nonché a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. L'attuazione degli interventi previsti dal Piano Cimiteriale possono essere di iniziativa pubblica o privata, in quest'ultimo caso dovranno essere opportunamente convenzionati.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano con soggetti privati e/o in economia a mezzo di personale comunale.
5. Le costruzioni private nel cimitero sono consentite solo nelle aree che verranno appositamente riservate alla concessione in uso per la costruzione di tombe o cappelle private.
6. Gli interventi privati sono soggetti alle procedure ed alla normativa edilizia, quando applicabile, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle presenti norme e di quelle in materia igienico-sanitaria, sicurezza degli impianti e dei cantieri e, più in generale, di carattere settoriale.

Art. 3 – Norme di riferimento

1. Il Piano Cimiteriale 2014-2034 costituisce strumento di settore che attua le disposizioni normative previste a livello nazionale e regionale in materia.
2. Per quanto non altrimenti disposto e regolato con la presente disciplina, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti in materia di attività funebri e cimiteriali, al Regolamento di Polizia Mortuaria, alla disciplina delle norme di attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio, del Regolamento Edilizio e del Regolamento Locale di Igiene, quando non in contrasto con le presenti norme che, essendo di carattere tematico, hanno prevalenza sulla disciplina citata.

Art. 4 – Durata, validità e aggiornamento

1. Il presente piano ha validità di anni 20 dalla data di approvazione. Il piano è revisionato ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si verifichino le condizioni per procedere ad una sua variazione/aggiornamento.
2. Il piano è soggetto alla verifica/aggiornamento quinquennale della situazione cimiteriale e può anche essere modificato, secondo le procedure previste, per far fronte a diverse esigenze di gestione, o conseguenti all'adozione di tecniche e di modi diversi di sepoltura.
3. Il suo sviluppo avverrà gradualmente nell'arco di validità e la successione della varie fasi esecutive non è vincolante, ma sarà in relazione alle effettive esigenze dei cimiteri.
4. Le tavole di progetto del Piano Cimiteriale devono considerarsi indicative per quanto riguarda gli schemi funzionali, da definire e dettagliare in sede di progetto preliminare definitivo/esecutivo.
5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale approvare ulteriori specifici regolamenti di gestione e/o piani particolareggiati costituenti sviluppi operativi delle presenti norme, volti ad ottenere obiettivi di qualità negli interventi che riguardano l'ambiente cimiteriale, all'interno e all'esterno dei recinti cimiteriali.

Art. 5 – Elaborati costituenti il Piano Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:
 - Elaborato 01 – Vincoli e fasce di rispetto
 - Elaborato 02 – Planimetria generale. Stato di fatto
 - Elaborato 03 – Planimetria generale. Progetto
 - Elaborato 04 – Fasce di rispetto cimiteriale di progetto
 - Elaborato 05 – Confronto PGT approvato e variante proposta
 - Elaborato 06 – Rete fognaria
 - Elaborato 07 – Relazione
 - Elaborato 08 – Norme di Attuazione

TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE**Art. 6 - Zona di rispetto cimiteriale**

1. I cimiteri sono circondati da una zona di rispetto, definita dall'art. 338 del R.D. n° 1265/1934, così come modificato dall'art. 28 della Legge n° 166/2002, ed indicata con apposta grafia nella Tavola 01 del Piano Cimiteriale.
2. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole da parte di ASL e ARPA.
3. Internamente all'area di rispetto, fermo restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, vige il vincolo di inedificabilità assoluta e possono essere realizzate esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

Art. 7 – Parcheggi e viabilità

1. Le aree esterne al cimitero utilizzabili per parcheggi sono individuate dalle tavole del Piano Cimiteriale.
2. I parcheggi dovranno essere alberati con specie arboree autoctone, opportunamente illuminati e pavimentati, situati in prossimità dell'ingresso e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
3. All'interno dei parcheggi dovranno essere individuate aree destinate al parcheggio dei cicli e dei motocicli, attrezzate con apposite rastrelliere.

Art. 8 – Attività commerciali

1. Nelle aree destinate a parcheggio e nelle aree verdi esterne al cimitero sono consentite, a titolo precario, costruzioni di modeste dimensioni, a carattere temporaneo ed amovibili, per la vendita di fiori, oggetti per il culto e per la onoranza dei defunti.
2. Sarà compito dell'Ufficio Tecnico Comunale individuare le aree destinate allo svolgimento di attività commerciali.
3. Le costruzioni temporanee dovranno armonizzarsi con i contesti ambientali nei quali si trovano e privilegiare l'utilizzo di strutture leggere in legno, ferro e vetro, secondo una tipologia unificata e sulla base di un progetto unitario. Le costruzioni dovranno altresì rispettare le normative vigenti e i regolamenti in materia di accessibilità, sicurezza e igiene.

Art. 9 – Recinzioni e ingressi

1. I cimiteri devono essere dotati di idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2,00 metri dal piano di campagna.
2. E' preferibile che le recinzioni siano in muratura intonacata. Non sono ammesse recinzioni in pannelli prefabbricati di tipo industriale.
3. Il Piano Cimiteriale individua gli ingressi alle strutture cimiteriali.
4. All'esterno dei recinti cimiteriali devono essere previsti spazi di dimensioni adeguate per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre. Detti spazi devono essere dotati di idonea pavimentazione e corredati da elementi di arredo urbano.
5. Gli ingressi cimiteriali devono essere sottoposti a sorveglianza diretta o indiretta, anche attraverso dispositivi di comando a distanza (impianti di video sorveglianza) e devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale e regionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 10 – Percorsi, aree verdi e arredi

1. All'interno dei recinti cimiteriali sono individuati i percorsi adibiti al passaggio di persone e di mezzi.
2. I percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento della barriere architettoniche.
3. Le aree verdi interne ai recinti cimiteriali, ed individuate nelle tavole di progetto, devono essere sistemate e piantumate esclusivamente con specie arboree a lenta crescita, non caduche e con apparato radicale poco invasivo.
4. E' vietato ai privati la piantumazione di essenze arboree nell'area cimiteriale. Ad essi è concessa la sola sistemazione di piante in vaso o fiori recisi in arredi fissi sulla tomba.
5. Le essenze da utilizzare dovranno essere quelle tradizionali della zona, in modo da non introdurre essenze estranee che possano essere portatrici di parassiti o malattie non tollerate dalla flora locale.
6. All'interno dell'area cimiteriale, per una migliore fruizione da parte dei visitatori, dovranno essere previsti elementi di arredo urbano fissi, quali panchine, sedute, fontane, cesti portarifiuti, con caratteristiche materiche e tipologiche uniformi, privilegiando l'uso di materiali naturali.

Art. 11 – Servizi funzionali

1. Nelle parti destinate a servizi amministrativi e gestionali, sono ammessi i seguenti usi:
 - a. uffici amministrativi
 - b. accoglienza per il pubblico
 - c. portineria e/o custodia
 - d. spazi per gli addetti ai servizi cimiteriali (spogliatoi, servizi igienici, ecc.)
 - e. deposito, magazzino e locali tecnici
 - f. servizi igienici per il personale e per gli utenti
 - g. ogni ulteriore spazio e/o struttura necessaria a garantire il rispetto della normativa vigente.
2. Spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto alle operazioni cimiteriali dovranno essere dimensionati per numero e superficie in base agli operatori presenti.
3. Depositi e magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dovranno essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero, ed essere accessibili dalla viabilità di servizio esterna al recinto cimiteriale.
4. All'interno delle strutture cimiteriali è prevista la localizzazione di servizi igienici per gli utenti, ubicati in posizione appartata, ma facilmente raggiungibile.
5. Tutti i servizi funzionali dovranno essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale e regionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 12 – Camera mortuaria

1. Il cimitero deve essere dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione, come disposto dall'art. 64 del DPR n° 285/90. Avendone le caratteristiche, tale spazio può essere utilizzato come sala per autopsia.
2. Nei cimiteri in cui non sia identificabile uno spazio dedicato alla sala autopsia, la camera mortuaria può supplire a tale funzione, avendo le stesse caratteristiche costruttive e dimensionali.

3. La camera mortuaria, preferibilmente collocata in prossimità dell'ingresso, deve essere opportunamente ventilata e illuminata attraverso ampie finestre, aperte sulla superficie scoperta del cimitero.
4. Le pareti di tale locale devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra artificiale o naturale ben levigata, o in alternativa, intonacate o con altro materiale facilmente lavabile, secondo quanto prescritto dall'art. 65 del DPR n° 285/90.
5. Il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo tale da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui dovrà essere assicurato lo smaltimento secondo le norme igieniche in materia.
6. La camera mortuaria deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale e regionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 13 – Cappella per funzioni e cerimonie

1. I cimiteri devono essere dotati di adeguato spazio destinato agli uffici religiosi e alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati ai defunti, in modo da consentire un agevole accesso ai feretri e al pubblico.
2. Lo spazio deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale e regionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 14 – Attrezzature impiantistiche

1. Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:
 - a. impianto idraulico
 - b. impianto di illuminazione
 - c. impianto drenante
 - d. impianto fognario
 - e. impianto di sicurezza (videosorveglianza e sistemi di allarme).
2. Il terreno dei cimiteri dovrà essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, se necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità delle aree destinate a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti, con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

Art. 15 – Dimensionamento e spazi di manovra

1. Il dimensionamento degli spazi interni del cimitero, dovrà sempre avvenire considerando sia le necessità di fruizione, visitabilità ed accessibilità, oltre che alle manovre necessarie per l'esecuzione delle sepolture, che in genere dovranno avvenire con ausilio di apposita attrezzatura, quali mini-pale, mini-escavatori, piccoli furgoni o ruspe, carrelli di trasporto, monta feretri, calabare, barelle per la movimentazione del feretro, trabattelli fissi ed a ruote.
2. Le dimensioni dei percorsi dovranno essere minimo di metri 1,50 e di fronte ai fabbricati funerari (loculi con introduzione della cassa di punta) un percorso o meglio un portico di larghezza netta (di fronte ai loculi) minima di metri 2,50.
3. Le rampe dei disabili, quando necessarie per superare dislivelli anche cospicui, saranno utilizzate anche da mezzi operativi di piccole dimensioni e carrelli speciali per il

trasporto/sepoltura delle bare e pertanto la loro larghezza non potrà essere inferiore a 2,50 metri.

4. Le tombe private o i loculi dovranno garantire lo svolgimento delle operazioni cimiteriali in sicurezza (sepoltura, estumulazioni,) ed al frequentatore anche l'uso di scale a carrello apposite.

TITOLO III – NORME PER LE AREE DESTINATE ALLA SEPOLTURA**Art. 16 – Terminologia e sepolture**

1. Le sepolture nei cimiteri potranno essere del tipo a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra e possono essere comuni o distinte.
3. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie, in loculo, nicchie cinerarie, ossarietti, cripte, tombe di famiglia, cappelle, ecc. in manufatti di varia natura.
4. Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle definizioni riportate nell'*Allegato 01 – Definizioni di carattere generale* alle presenti norme.

Art. 17 – Usi del suolo

1. Il Piano Cimiteriale individua, all'interno dei recinti cimiteriali, le seguenti modalità di sepoltura:
 - a. colombari suddivisi in colombari loculi e colombari nicchie cinerarie e ossari per la raccolta di resti mortali individuali;
 - b. zone di inumazione;
 - c. zone di tumulazione;
 - d. aree per cappelle di famiglia.
1. Il Piano Cimiteriale non perimetra in misura vincolante le specifiche aree da utilizzare per le diverse tipologie di sepoltura, ma provvede ad individuare il fabbisogno per ciascuna tipologia di sepoltura nel periodo 2014/2034 ed a rendere disponibili le aree necessarie al soddisfacimento di detto fabbisogno. Spetterà al progetto di attuazione degli interventi proporre e definire puntualmente gli utilizzi delle aree per la sepoltura all'interno dei recinti cimiteriali.
2. L'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dei progetti di intervento costituirà azionamento funzionale delle aree interne ai recinti cimiteriali.

Art. 18 – Colombari

1. Il Piano Cimiteriale distingue tali strutture in funzione dell'utilizzo in:
 - a. colombari loculi
 - b. colombari nicchie cinerarie e ossari
2. Colombari loculi
 - a. L'uso a colombari loculi è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni costruttive di cui al R.R. n° 06/2006 e s.m.i.
 - b. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale o suo affidatario.
 - c. I colombari loculi sono costituiti da celle epigee, poste su più file sovrapposte fino ad un massimo di cinque per piano, in serie continua sotto portici o in gallerie adeguatamente illuminate e areate, con la prima fila rialzata da terra di almeno 25 cm.
 - d. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, dovrà rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

- e. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 2000 N/mq.
 - f. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, dovranno avere caratteristiche ed impermeabilità ai liquidi ed ai gas, ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
 - g. I piani di appoggio dei feretri dovranno essere inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
 - h. Le dimensioni nette interne dovranno uniformarsi a quanto previsto dalle normative vigenti e, più precisamente, le misure di ingombro libero interno non dovranno essere inferiori a:
 - lunghezza: 2,25 mt, escluso ingombro della chiusura in mattoni ed intonaco o lastra in cls, vano per collegamento elettrico votivo e eventuale lapide
 - larghezza: 0,75 mt
 - altezza: 0,70 mt.
 - i. Ogni loculo dovrà avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro, aumentate lateralmente all'ingresso del loculo di almeno 0.80 - 1.00 mt.
 - j. La chiusura di ogni singolo loculo dovrà essere realizzata con mattoni pieni e malta a base cementizia, dello spessore di una testa, debitamente intonacata all'esterno, oppure con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale, avente caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la dovuta resistenza meccanica, sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
 - k. Per i loculi stagni, sotto il feretro, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni, di liquido cadaverico, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
 - l. Per i loculi areati dovranno essere garantiti i requisiti e le prescrizioni di cui all'Allegato 2 del R.R. n° 1/2007.
 - m. Nelle strutture a loculi di nuova costruzione è permessa l'adozione di loculi areati, realizzati secondo specifiche tecniche preventivamente approvate dall'ASL competente e dopo le opportune verifiche di impatto degli stessi sull'ambiente. I loculi areati, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate, possono essere realizzati anche riadattando strutture esistenti.
3. Colombari nicchie cinerarie e ossari
- a. Il Piano Cimiteriale individua oltre a quelle esistenti, parti destinate alla costruzione di nuovi colombari nicchie cinerari e ossari, nel rispetto delle prescrizioni del RR n° 06/2004 e s.m.i.
 - b. La costruzione di detti manufatti è riservata all'Amministrazione Comunale o suo affidatario.
 - c. Le nicchie cinerarie e gli ossari dovranno essere realizzati in file sovrapposte (per un'altezza tale da non oltrepassare il muro di cinta o le costruzioni per colombari loculi), anche utilizzando soluzioni prefabbricate, che non incidono sulle strutture esistenti.
 - d. La chiusura del loculo deve essere realizzata con piastra in marmo chiaro o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
 - e. La dimensione netta interna del loculo deve uniformarsi a quanto dispone l'art. 16, comma 5 del RR n° 06/2004 e s.m.i. e precisamente le misure di ingombro libero interno non dovranno essere inferiori a :
 - lunghezza: 0.40 mt per nicchie cinerarie, 0.70 mt per ossari
 - larghezza: 0.40 mt per nicchie cinerarie, 0.30 mt per ossari

- altezza: 0.40 mt per nicchie cinerarie, 0.30 mt per ossari.

Art. 19 – Caratteristiche delle zone di inumazione

1. Le aree, come individuate dalle tavole di progetto del Piano Cimiteriale e nel rispetto delle prescrizioni del DPR n° 285/1990, si dividono in:
 - a. campi comuni per persone con oltre 10 anni di età, con dimensione in pianta della fossa da 0,80x2,20 mt, con profondità di 2,00 mt, distanza una dall'altra almeno 0,50 mt per lato;
 - b. campi comuni per persone sotto 10 anni di età, con dimensione in pianta della fossa da 0,50x1,50 mt, con profondità di 2,00 mt e distano l'una dall'altra almeno 0,50 mt per lato;
 - c. campi speciali per sepoltura di inconsunti a rotazione abbreviata di 2 o 5 anni, con dimensioni in pianta della fossa da 0,80x2,20 metri, con profondità di 2,00, distanza una dall'altra almeno 0,50 mt per lato.
2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica; il fondo delle fosse per inumazione dovrà essere distante almeno 50 cm dalla falda freatica.
3. I vialetti pedonali di separazione fra le fosse dovranno avere una di larghezza minima di 0,50 mt e non dovranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione dovrà essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo per ogni campo. Sul cippo, o in alternativa sul copri tomba, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
5. Il cippo e la sistemazione del tumulo dovrà conformarsi secondo lo schema allegato e a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale che potrà, con proprio provvedimento, apportare modifiche in merito alla tipologia dei manufatti e comunque secondo le caratteristiche previste dalla normativa in vigore.
6. La manutenzione e conservazione in stato decoroso delle lapidi sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
7. Ciascuna fossa per inumazione dovrà essere scavata almeno a 1,50 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, dovrà essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie, sia messa attorno al feretro.
8. Ogni cadavere destinato alla inumazione dovrà essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile, diverso dal legno, dovrà essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
9. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non dovrà essere inferiore a 2 cm. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
10. Il fondo dovrà essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
11. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
12. Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore; sulla cassa dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Qualora si tratti di salme provenienti

dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, non sarà consentito procedere alle inumazioni mediante la realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli, ma si dovrà provvedere al trasporto mediante cassone metallico, contenente la cassa avente le caratteristiche di cui ai comma precedenti.

Art. 20 – Caratteristiche delle zone di tumulazione

1. La costruzione di manufatti per le sepolture private a tumulazione dovranno essere realizzati nel rispetto del modulo prefissato e precisamente a 1 posto, 2, 4, 6 e 8 posti.
2. La soletta di copertura dovrà essere munita di idonea impermeabilizzazione e dimensionata per sopportare il peso del soprastante monumento (comunque con un carico minimo di 500 kg/mq).
3. I soprastanti monumenti dovranno avere una parte mobile per accedere al cunicolo laterale di tumulazione, suddivisa in porzioni tali da essere movimentata manualmente.
4. Il monumento dovrà essere posto centrato sul manufatto interrato, in modo tale che venga lasciata libera lateralmente una porzione minima di 0,25 mt, al fine di riservare uno spazio laterale fra tomba e tomba di 0,50 mt, per agevolare le normali funzioni di manutenzione.
5. I manufatti interrati dovranno mantenere una distanza dal cordolo di delimitazione del campo di 0,25 mt, al fine di consentire la posa di cavidotti e dei servizi necessari. I manufatti interrati, anche se realizzati contemporaneamente, dovranno essere semplicemente addossati e non potranno avere muri portanti comuni.
6. La realizzazione di tombe private avviene previa autorizzazione dell'ufficio competente.
7. L'edificazione di cappelle è sottoposta a Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, previo parere della Commissione del Paesaggio, quando di competenza.
8. Qualora le dimensioni delle celle lo consentano è possibile depositarvi all'interno cassette ossario, purché il feretro contenuto sia raggiungibile.

Art. 21 – Aree per cappelle di famiglia

1. All'interno dei recinti cimiteriali sono previste aree per la realizzazione di cappelle di famiglia che dovranno contenere un numero di loculi non inferiore a 6. Le caratteristiche costruttive di ciascuna cella sono quelle previste per i loculi stagni.
2. L'area di ciascun lotto destinata alle cappelle sarà concordata con l'Amministrazione Comunale e dovrà avere una superficie minima utile pari a 3.50 x 3.50 mt.
3. L'altezza massima delle costruzioni misurata nel punto più alto è fissata in 4.50 mt.
4. Ogni cappella dovrà avere una zona di distacco dal lotto assegnato di minimo 0.50 mt.
5. L'area di contorno sarà sistemata a carico di ogni concessionario. La parte retrostante dovrà essere aderente al muro, ma senza inglobarlo.
6. Per le parti laterali della cappella è consentita la sistemazione a giardinetto con la possibilità di piantare siepi ed arbusti da contenere regolati in larghezza entro l'area assegnata ed in altezza nella misura massima di 1.00 mt.
7. La costruzione delle cappelle è soggetta a Permesso di Costruire.
8. Dette costruzioni non potranno avere comunicazione con l'esterno del cimitero e l'accesso alle cappelle dovrà essere idoneamente raccordato con i viali del cimitero.

Art. 22 – Ossario e cinerario comune

1. Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, oppure non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero e di ceneri che non trovano collocazione nelle celle ossario.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 23 – Cippi commemorativi e monumenti

1. All'interno dei recinti cimiteriali potranno essere individuate apposite aree ad uso di cippi commemorativi, in cui è consentita l'installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche sepolti altrove.
2. La realizzazione di cippi commemorativi è subordinata al rispetto delle indicazioni progettuali fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I cippi sono piccoli monumenti funebri nelle forme di stele, lapide piana, masso di pietra, posti su manufatto interrato idoneo a contenere resti ossei o urne cinerarie.
4. E' fatto divieto asportare e danneggiare tutti i manufatti che abbiano evidente età superiore a 50 anni.

Art. 24 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali saranno smaltiti esclusivamente facendo ricorso ad operatori specializzati e qualificati del settore. Ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 254/03 le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno effettuati all'interno di aree confinate prossime ai luoghi di svolgimento delle attività.
2. I rifiuti saranno trattati ai sensi della legislazione vigente in particolare gli artt. 12 e 13 del D.P.R. 254/03. Tutte le operazioni si svolgeranno di norma in regime di cimitero chiuso. Della chiusura verrà data comunicazione con preavviso di giorni cinque.

TITOLO IV – ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE DI INTERVENTO**Art. 25 – Norme generali**

1. All'interno dei cimiteri gli interventi di edificazione sono riservati all'Amministrazione Comunale o suo affidatario, fatte salve le aree espressamente riservate alla costruzione di cappelle e tombe di famiglia su aree date in concessione.
2. Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure in materia di edilizia, fatte salve le norme che regolano la materia dei Lavori Pubblici.
3. Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario è tenuto a richiedere il titolo abilitativo all'esecuzione delle opere; sulla richiesta, qualora dovuta, si esprimerà la Commissione per il paesaggio, che ne valuterà l'aspetto estetico-architettonico. La richiesta è obbligatoria per la costruzione delle cappelle di famiglia, mentre per i manufatti interrati (tombe di famiglia) e per gli altri interventi, avviene come di seguito disciplinato.
4. La posa di monumenti e lapidi è autorizzata dal responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Restano in ogni caso confermate le competenze ASL ai sensi del DPR n° 285/1990 e s.m.i.
6. La sistemazione delle aree esterne al recinto cimiteriale è soggetta alle norme ed alle previsioni del presente Piano Cimiteriale.

Art. 26 – Interventi pubblici e interventi privati

1. Il Piano Cimiteriale individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale o suo affidatario e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari ovvero proprietari.
2. All'Amministrazione Comunale spetta:
 - a. la pianificazione di aree cimiteriali, sulla base degli esiti forniti dai dati statistici;
 - b. l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti per ambiti o settori omogenei e dei progetti architettonici delle singole aree di sepoltura e delle singole parti delle strutture cimiteriali, quali ingresso e recinzioni, servizi funzionali, parti comuni degli edifici per le sepolture collettive, attrezzature impiantistiche, percorsi, aree verdi e arredi;
 - c. l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno dei recinti cimiteriali previste dalle presenti norme.
3. Al privato sono consentiti:
 - a. interventi edilizi limitatamente a cappelle, tombe e loculi, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del presente piano, oltre alla manutenzione ordinaria di cui all'art. 28 delle presenti norme.

Art. 27 – Categorie di interventi

1. Le tipologie di interventi edilizi ammessi sono riferite a quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., a cui si rimanda integralmente per ciò che riguarda le definizioni e le modalità di intervento.
2. Gli interventi edilizi possono essere realizzati dal Comune o suo affidatario, dal privato nelle aree di intervento e sui manufatti, con le modalità stabilite dalla tabella successiva.

Art. 28 – Interventi di nuova costruzione

1. Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza pubblica o privata.
2. Sono di competenza pubblica o suo affidatario, gli interventi di nuova costruzione di:
 - a. strutture a loculi, ossari o nicchie cinerarie
 - b. campi di inumazione
 - c. campi di tumulazione
 - d. cippi commemorativi e monumenti
 - e. servizi
 - f. percorsi
 - g. aree verdi e arredi
 - h. ingressi e recinzioni
 - i. parcheggi
 - j. attività commerciali e chioschi
 - k. manufatti speciali per attrezzature impiantistiche.
3. Sono di competenza privata:
 - a. cappelle/edicole
 - b. tombe
 - c. piccoli manufatti di arredo delle fosse
 - d. cippi commemorativi e monumenti.
4. Le strutture di servizio dei cimiteri previste nell'allegata tavola di progetto dovranno rispettare le prescrizioni previste dalle norme di settore e dalle norme del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Regolamento Edilizio.
5. La realizzazione dei campi di inumazione/tumulazione dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 72 del DPR n° 285/1990 e dall'art. 15 del R.R. n° 06/2004 e comporta, in ogni caso, la preliminare analisi chimica e/o l'eventuale correzione della composizione litologica con emendanti.
6. La realizzazione di manufatti fuori terra, ipogei o semi-ipogei, comporta la presentazione di asseverazione antisismica, il calcolo e il collaudo nel rispetto del "Testo Unico. Norme tecniche per le costruzioni".
7. I proprietari dei manufatti funerari (cappelle, tombe, edicole e lapidi) sono obbligati, nel rispetto delle presenti norme, a tutelare e conservare l'integrità materica e cromatica dei manufatti e delle loro finiture, in caso di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o nuova costruzione.

Art. 29 – Titoli abilitativi per gli interventi edilizi

1. All'interno delle aree cimiteriali gli interventi edilizi da parte del privato potranno essere realizzati mediante preventiva richiesta di titolo abilitativo, con emissione di parere da parte dell'Ufficio Tecnico.
2. I titoli abilitativi sono stabiliti in funzione al tipo di intervento che si intende realizzare, come specificato nell'articolo precedente.
3. L'istanza dovrà essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica fornita dall'Amministrazione Comunale.
4. All'istanza di autorizzazione edilizia dovranno essere allegati in duplice copia i seguenti elaborati e documenti:

Elenco documenti ed elaborati			Cappella	Tomba
A	Relazione tecnico-descrittiva		■	■
B	Documentazione fotografica		■	■
C	Elaborati grafici dello stato di fatto	Planimetria generale	1:200	1:200
D	Elaborati grafici di progetto	Planimetria generale	1:200	1:200
		Pianta	1:50	1:50
		Prospetti e Sezioni	1:50	1:50
		Particolari decorativi	1:10	1:10
E	Titolo di possesso/concessione		■	■
F	Quietanza versamento diritti di segreteria		■	■
G	Verifica del superamento delle barriere architettoniche		■	■

5. Il titolo di possesso/concessione può essere prodotto con autocertificazione del proprietario/concessionario sotto la propria responsabilità.
6. Qualora il responsabile del procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può richiedere documenti integrativi.
7. La disciplina di Denuncia di Inizio Attività e l'efficacia del Permesso di Costruire sono rimandate alla legislazione nazionale e regionale in materia.
8. Costituiscono variazioni essenziali al titolo abilitativo:
 - a. la modifica della sagome dell'edificio o del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
 - b. la realizzazione di un maggior numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
 - c. il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e, se previsto, dell'apparato decorativo.
9. Le modifiche a denunce di inizio attività o a permessi di costruire, che si rendessero necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio attività o alla richiesta di rilascio di permesso di costruire, qualora riguardino anche una sola variazione. In tali casi la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere, ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.
10. Al Comune spetta la vigilanza e il controllo sugli interventi edilizi realizzati da privati in ambito cimiteriale.
11. In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:
 - a. l'occupazione di un'area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b. la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
 - c. la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi di cui all'articolo precedente.

TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CIMITERIALI**Art. 30 – Accesso ai cimiteri per lavori**

1. L'orario di accesso ai cimiteri per l'esecuzione dei lavori è fissato entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. Sono inoltre vietati:
 - a. l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi;
 - b. l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole e cripte dal 15 settembre al 15 novembre;
 - c. l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 15 novembre.
2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, dovrà tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali esclusivamente nei giorni feriali, purché questi sostino all'interno dei cimiteri solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, dovranno avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.
5. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Art. 31 – Disposizioni operative di carattere generale

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
3. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere dovranno essere introdotti già lavorati, con eccezione dei tagli, della connessione delle pietre, dell'iscrizione su lapidi o monumenti già in opera e di altri eventuali interventi ritenuti indispensabili da eseguirsi in loco. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Dovrà essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo dei cimiteri o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
5. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni dovranno essere trasportati in luogo indicato dal personale dei cimiteri nel caso di accumulo temporaneo, in attesa dello smaltimento, con onere a carico dell'impresa esecutrice. In ogni caso l'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
6. I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo, ad eccezione della terra dei cimiteri che dovrà rimanere in loco, dovranno di volta in volta essere trasportati, e opportunamente smaltiti, secondo le modalità di legge, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, evitando lo spargimento di materiali sul suolo o di imbrattare le opere.
7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione dovrà risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale e reso fruibile in sicurezza.
8. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

9. Qualunque sia l'intervento che si dovrà fare nei cimiteri, i luoghi dovranno essere ripristinati nello stato antecedente l'intervento, compreso pulizie, asportazione di ogni materiale residuo o eccedente la situazione precedente, ripristino di sistemazione del terreno compreso strato di ghiaio superficiale o strato di manto erboso, asciugatura delle superfici, con particolare riguardo a situazioni che possano generare fango o altri inconvenienti per i fruitori.

Art. 32 – Modalità di svolgimento dei lavori

1. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copri tomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale. In questo caso l'Amministrazione stabilisce se questo oggetto ha valore storico, testimoniale, artistico od ambientale tale da essere opportuno conservarlo a magazzino o in aree particolari dei cimiteri. Nel caso non abbiano valore, il manufatto verrà smaltito come maceria ed inviato a discarica.
2. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi dovrà essere autorizzato dal Responsabile del servizio. Nell'autorizzazione saranno specificate le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati.
3. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
4. La posa di lapidi, targhe, monumenti, ecc.. dovrà sempre essere effettuata in modo che siano evitati cedimenti, pericoli per la pubblica incolumità, danni a terzi o al demanio e sia garantito il decoro.
5. Nella posa in opera delle lapidi dovrà essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio preposto.
6. Ove si rilevino difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio preposto di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni e tempo di ripristino con lapide a norma, non superiore a 90 giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del soggetto gestore e provvisoriamente depositate in luogo idoneo, con pagamento dell'operazione a carico del concessionario, e costituite con un copri tomba provvisorio o identificativo provvisorio posto sulla lastra di chiusura del loculo, ossario o cinerario.
7. Il personale cimiteriale non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed a causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
8. Per posa di manufatti interrati si intende la costruzione di sepolture realizzate in seguito al rilascio di titolo abilitativo oneroso o gratuito per tombe ipogee per salme, ceneri o resti ossei.
9. Qualsiasi manufatto interrato per sepoltura va posato su uno strato di magrone di calcestruzzo di livellamento che assicuri un piano di posa regolare. Per le tombe a terra, inumazioni, è vietata qualsiasi forma di magrone o massetto, anche collegato al copri tomba, perché questo sarebbe di impedimento alla mineralizzazione delle salme.

Art. 33 – Estromissione di imprese dai cimiteri

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nei cimiteri, delle presenti norme saranno ad esse contestate dai gestori dei cimiteri e/o dall'Amministrazione Comunale con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti.
2. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi, l'Amministrazione Comunale potrà irrorare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e, nei casi più gravi, la sanzione della estromissione dell'impresa dai cimiteri per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 34 – Rimozione di manufatti ed ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vengono collocate.
2. Senza obbligo di alcun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe, tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza e che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti di fiori e piante dovranno essere adeguatamente curati dagli interessati e dovranno essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
4. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto, decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata.
5. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo, di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
6. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti utilizzabili, sono avviati alla demolizione e allo smaltimento.
7. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta Comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione.
8. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura sono conservati per un periodo di sei mesi, entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
9. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le scritte e le epigrafi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 35 – Norme transitorie**

1. L'attività edificatoria all'interno dei cimiteri dovrà rispettare le previsioni contenute nel Piano Cimiteriale.
2. Le presenti norme attuative hanno prevalenza su quelle contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Nel caso si presentasse la necessità di integrare le prescrizioni tecniche per situazioni non previste, o la necessità di definire in dettaglio prescrizioni previste, è data facoltà al Responsabile del Servizio di provvedervi con atto amministrativo a ciò finalizzato.

Art. 36 – Pareri e prescrizioni

1. Sono parte integrante delle presenti norme, e quindi sono richiamate integralmente dal presente articolo, tutti i "pareri, nulla osta e condizioni" posti dagli enti esterni di natura cogente e prescrittiva con riflesso sugli interventi edilizi che saranno eseguiti nel cimitero comunale.

ALLEGATO 01 – DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Addetto al trasporto funebre	Persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri.
Anagrafe cimiteriale	Registrazione, schedario, archivio anche informatico su cui sono raccolti ed aggiornati tutti i dati relativi alle salme in ingresso, sepoltura, movimentazione, riduzione (es. per scheletrizzazione o cremazione conseguenti a ciclo di sepoltura), ovvero in uscita per crematorio o altri comuni o estero. L'anagrafe registra e mantiene aggiornati i dati relativi alle concessioni cimiteriali di aree, tombe, loculi, ossari etti, cinerari e tutte le informazioni relative all'ambito cimiteriale (anche luce votiva).
Ara crematoria	Edificio dotato, oltre che delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri e relativa struttura tecnica ed ambienti tecnici e di servizio, anche di ambienti in cui si svolgono le esequie e sale per il raccoglimento dei parenti in attesa del compimento delle operazioni di cremazione del proprio congiunto, inoltre dei servizi connessi con l'attività di ricevimento delle salme o cadaveri o resti mortali, ovvero salette per "tanatoprassi", camere mortuarie, camere per celle frigorifere, servizi igienici per l'utenza e per gli addetti, ufficio/segreteria di accoglienza ed informazione, eventuale zona ristoro .
Attività funebre	Servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
Auto funebre	Mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri.
Autopsia	Accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria.
Avello	Vano di un manufatto, esempio loculo, atto a tumularvi un feretro o un'urna cineraria o una cassetta con resti ossei, nei quali casi viene classificato come loculo o ossario (ossarino) o cinerario.
Avente diritto o Avente titolo	E' la persona che ha tutela della salma, la più vicina in linea di parentela secondo il Codice Civile, a cui viene attribuita la facoltà di disporre della salma stessa.
Bara o cassa	Cofano in materiale biodegradabile destinato a contenere un cadavere. La bara, in genere, è in legno, ma può anche essere in metallo (esempio, zinco o piombo nel caso di sepoltura per tumulazione che prevede l'uso di feretro impermeabile ai liquidi ed ai

	gas o quando deceduti conseguenti ad esposizione radioattiva)
Cadavere	Corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte.
Campo bambini	Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di bambini di età inferiore a 10 anni, la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza 0,50 mt, lunghezza 1,50 mt e profondità 2,00 mt. La distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno 0,50 mt (art. 72 del DPR n° 285/1990).
Campo adulti	Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza 0,80 mt, lunghezza 2,20 mt e profondità 2,00 mt. La distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno 0,50 mt (art. 72 del DPR n° 285/1990).
Campo Comune	Campo per la sepoltura delle salme in terra, per inumazioni (artt. 68, 69, 70 e 71 del DPR n° 285/1990).
Campo speciale	Campo per la sepoltura destinato ad accogliere salme inconsunte ovvero resti mortali per i quali può eseguirsi la permanenza in terra a ciclo ridotto a 5 anni o 2 anni nel caso di utilizzo di speciali sostanze biodegradanti (art. 86 del DPR n° 285/1990 e Circ. n° 10/98). In tali campi potranno essere destinate sia salme inconsunte provenienti da esumazioni ordinarie, che salme inconsunte provenienti da estumulazioni ordinarie e/o straordinarie.
Cappella cimiteriale	In genere all'interno del cimitero, è il luogo o l'ambiente nel quale vengono svolte le cerimonie funebri di carattere religioso di ultimo saluto al defunto, od anche la messa funebre se le dimensioni della cappella lo permettono.
Cappella di famiglia	E' una tipologia di tomba di famiglia organizzata ad accogliere sia posti salma in loculo, sia posti per resti ossei, secondo le caratteristiche del progetto approvato; trattasi di concessione cimiteriale
Cassetta resti ossei	Contenitori di ossa o resti mortali assimilabili.
Cassetta di zinco	Contenitore metallico realizzato in lamiera di zinco e non, lamiera di ferro zincato, destinato ad accogliere resti ossei; la lamiera dovrà avere spessore di almeno 0,666 mm ed il coperchio sarà conformato in modo da consentire la chiusura per saldatura. Sulla cassetta dovranno essere apposti nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, quando invece non è possibile l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà contenere indicazione di luogo e data di ritrovamento (artt. 36 e 82 del DPR n° 285/1990).
Cassone di avvolgimento in zinco	Rivestimento esterno al feretro, utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno.
Ceneri	Prodotti della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
Cinerario	E' un avello, cioè un vano di un manufatto con dimensioni simili al loculo per salme, ma di profondità ridotta da 0.70 mt minimo a 0.90

	mt massimo.
Cinerario comune	Manufatto costituito da un vano contenitore adibito alla conservazione delle ceneri in forma indistinta nei cimiteri italiani (art. 80 del DPR n° 285/1990). Il contenitore può essere un fabbricato od elemento di valore artistico posizionato in forma rilevante all'interno dell'organizzazione di ogni cimitero comunale, ovvero anche ricavato in un loculo o tomba a questo scopo riconvertibili.
Cimitero	Luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività.
Cippo	Elemento verticale, solitamente in pietra, granito o marmo oppure in laterizio, oggi anche in calcestruzzo, confitto nel terreno. Per la normativa vigente, il cippo è un elemento di materiale resistente alla azione disagregatrice degli agenti atmosferici da collocare su ciascuna fossa di inumazione in campo comune portante un numero progressivo ed inoltre una targhetta indicante "nome - cognome - data di nascita e di morte del defunto" (art. 70 del DPR n° 285/1990).
Cippo alla memoria	Elemento fittile riportante su un lato gli estremi di legge per l'identificazione di un defunto atto alla perpetuazione collettiva della memoria, in quanto relativo a deceduti cremati e dispersi o le cui ceneri sono state affidate a famigliari/aventi diritto.
Cofano per trasporto salma	Contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici.
Cofano di zinco	Rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno
Colombario	Costruzione funeraria per sepolture in collettivo. Possono essere costruzioni anche a più piani sovrapposti, ciascuno di essi caratterizzato da loculi posti su più file, ovvero tante nicchie in muratura di profondità tali da ospitare generalmente in lunghezza, una bara. L'apertura è di forma quadrata, chiusa con muratura da una testa in mattoni ed intonacatura o lastra in cls armato e vibrato, con caratteristiche tecniche tali da garantire impermeabilità ai liquidi e gas (putrefattivi), portata della soletta di appoggio di almeno 250 kg/mq (art. 76 del DPR n° 285/1990) e realizzazione delle costruzioni secondo la normativa antisismica. In tali costruzioni si esegue la tumulazione delle salme (sempre art. 76 del DPR n° 285/1990).
Concessione di sepoltura cimiteriale	Atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale, per un tempo prefissato non superiore a 99 anni, al termine del quale i manufatti stessi ritornano nella disponibilità del comune. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una concessione di diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato.
Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi	Contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi.

Copritomba	Elemento spesso in marmo o pietra collocato su sepoltura e terra sia in campo di adulti che in campo bambini, con funzione di segnare e qualificare con distinzione una fossa di sepoltura da un'altra. La forma, dimensioni, materiali e modalità di posa in opera e rimozione sono di norma regolati con provvedimenti specifici dal comune.
Cremazione	Riduzione in ceneri del feretro e del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa.
Crematorio	Struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa.
Cripta	E' una tomba di famiglia costituita da un ambiente sotterraneo, con loculi affiancati e/o sovrapposti, la cui caratteristica è di avere i loculi ed il vano per la movimentazione dei feretri, posti in posizione interrata. Generalmente l'accesso alla parte interrata avviene tramite botola. La parte fuori terra è di solito caratterizzata da soluzioni od ornamenti di tipo monumentale, elementi scultorei e vari arredi funerari (fiaccole, vasi, ...).
Decadenza di concessione cimiteriale	Atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario.
Deposito mortuario	Luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.
Deposito di osservazione	Luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento della morte.
Deposito temporaneo	Sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva.
Dispersione	Versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura.
Edicola cimiteriale	Tipologia di tomba di famiglia che può essere realizzata sia in forma isolata che lungo un percorso porticato, organizzata ad accogliere minimo 4 posti salma in loculi fino ad un massimo di 12 posti salma in loculo, oltre ad un numero almeno pari di posti per resti ossei
Edificio cimiteriale o funerario	Tipologia di sepoltura di tipo collettivo per la tumulazione del feretro e/o resti ossei, o ceneri in loculo, tomba, nicchia, tombino, forno o fornello, cella, ossari etto, cinerario, ecc.
Epigrafe	Breve scritta incisa per ricordo di un morto o di un avvenimento importante.
Esiti di fenomeni cadaverici	Trasformazione di cadavere, o parte di esso, in adipocera,

trasformativi	mummificazione e codificazione.
Estinzione di concessione cimiteriale	Cessazione della concessione alla naturale scadenza.
Estumulazione	Operazione cimiteriale consistente nella apertura di loculo o nicchia in cui viene eseguita la sepoltura di un feretro per raccogliere e togliere i resti ossei che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 86, 87, 88 e 89 del DPR n° 285/1990).
Estumulazione ordinaria	Estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato.
Estumulazione straordinaria	Estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato.
Esumazione	Operazione cimiteriale consistente nel dissotterrare dalla fossa in terra i resti ossei del cadavere ivi inumato che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 82, 83, 84 e 85 del DPR n° 285/1990). Nel caso di salma inconsunta il comune provvede alla sua reinumazione in altra fossa (o nella stessa fossa se si utilizzano prodotti bioenzimatici in grado di garantire la ripresa dell'attività di degradazione della materia organica). Il resto mortale o salma inconsunta potrà anche essere trasferita in altro campo di sepoltura, anche speciale per ciclo ridotto di inumazione, ovvero alla cremazione da richiedersi da parte del concessionario e per questi generalmente onerosa e non gratuita. Resto osseo derivante dall'operazione o le ceneri potranno essere collocate in loculo già concesso al familiare del defunto ovvero in tomba di famiglia, in ossarietto o cella cineraria già concessa o da concedere all'uopo, oppure in ossario o cinerario comune.
Esumazione ordinaria	Esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune.
Esumazione straordinaria	Esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione.
Famedio	Parte del cimitero dedicata agli uomini illustri e benefattori della comunità.
Feretro	Bara. Cassa realizzata in legno e comunque in materiale biodegradabile avente le caratteristiche di realizzazione prescritte negli artt. 30, 74, 75 e 77 del DPR n° 285/1990 utilizzabile per la collocazione dei cadaveri e quindi per eseguirne il loro trasporto e sepoltura.
Feretro rinforzato	Cassa in zinco (posta internamente alla cassa lignea a diretto contatto con il cadavere o esternamente alla cassa lignea che contiene il cadavere), realizzata con lamina di metallo di spessore superiore a quello indicato dall'art. 30 del DPR n° 285/1990 (0.660 mm.), ovvero con spessore di 0.74 mm. minimo, corrispondente al laminato n. 13 secondo la norma UNI. Tale feretro è indicato nella Circolare del

	Ministero della Sanità n° 24/93 come idoneo alla sepoltura nelle tombe in cui è stata ottenuta la deroga ex art. 106 del DPR n° 285/1990, ovvero nei casi in cui è prevista nel breve periodo la movimentazione del feretro per trasferimento della salma in altra sepoltura.
Fossa	Buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.
Gestore di cimitero	Soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione.
Giardino delle rimembranze	Area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
Griglia delle sepoltura	Squadratura del campo di inumazione, sia speciale che di adulti o bambini, con suddivisione reticolare in fosse di sepoltura e spazi interstiziali di legge o di percorso. La realizzazione della griglia deve consentire all'atto della sepoltura in ogni fossa e poi all'atto della posa dei "copritomba" e poi all'atto delle esumazioni, la perfetta corrispondenza tra tumulo o lapide e feretro inumato. Le tracce e tacche della griglia dovranno perciò essere picchettature di facile individuazione e utilizzo.
Imbalsamazione	Insieme delle pratiche chimico-fisiche che impediscono la decomposizione di un corpo.
Impianto di cremazione	L'insieme delle apparecchiature ed impianti tecnologici atti ad assicurare la cremazione della salma, o di resti mortali indecomposti, e composto da vari componenti tecnologici.
Impresa funebre o di pompe funebri	Soggetto esercente l'attività funebre.
Incaricato del trasporto	Colui a cui viene delegato il trasporto di feretri, cadaveri rinvenuti sulla pubblica via, resti mortali, ed è responsabile della consegna presso la camera mortuaria, l'obitorio o il cimitero.
Inumazione	Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) in terra, in fossa di dimensioni di almeno 0,80 mt di larghezza, 2,20 mt di lunghezza e 2,00 mt di altezza (artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del DPR n° 285/1990).
Lapide	Pietra di chiusura tombale con iscrizione. Può essere verticale (esempio loculi in colombari) od orizzontale (esempio lastre sopra una tomba a terra e tombini).
Lapide a cassettone	Elemento in pietra o marmo realizzato per la collocazione in loculi con caratteristica di essere in parte incassata all'interno del loculo, costituendo un piccolo imbottito di circa 10 cm. Utile a proteggere la lapide dalle intemperie e realizzare una "piccola" mensola su cui poter appoggiare arredi funerari o attrezzare la lapide come piccolo altare.
Loculo	Vano di un manufatto atto a contenere, generalmente in lunghezza, una bara, utilizzato nella tipologia di sepoltura per tumulazione del feretro o collocazione di urna cineraria o cassetta di resti ossei. I loculi

	possono assumere varie terminologie quale avello, tomba, nicchia, cella, Le caratteristiche tecniche del loculo sono descritte nell'art. 76 del DPR n° 285/1990 e gli aspetti dimensionali sono indicati nella Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93.
Loculo doppio	Loculo a due posti salma affiancati o sovrapposti a seconda della tipologia costruttiva del blocco loculi.
Manufatto cimiteriale	Si intende ogni costruzione o manufatto collegato direttamente alla sepoltura, quale: loculo e colombaro, ossarino e cinerario, lapidi e monumenti, cripte e tombe di famiglia, tombe a giardino e cippi della memoria, ecc.
Medico curante	Medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso.
Mummificazione	Conservazione naturale dei cadaveri senza intervento umano e senza alcuna manipolazione; fenomeno che può verificarsi su cadavere che si trova in ambiente particolarmente asciutto e ventilato. Si ha la perdita di gran parte del suo peso per notevole riduzione dell'acqua ed assume l'aspetto di mummia nel quale può definitivamente permanere. Si verifica in collocazioni dei cadaveri in grotte o sotterranei.
Obitorio	Complesso di vani e sale attrezzate per la conservazione temporanea dei cadaveri in attesa di riscontri diagnostici od esami autoptici che sono svolti sempre in tale struttura (artt. 12, 13, 14 e 15 del DPR n° 285/1990).
Operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre	Persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previsto dal relativo contratto collettivo nazionale.
Ossa	Prodotto della scheletrizzazione di un cadavere.
Ossario comune	Edificio o vano funerario (anche ipogeo) destinato a raccogliere e conservare le ossa ricavate dalla esumazione dei defunti al termine del periodo di inumazione stabilito dalle disposizioni sanitarie, ovvero i resti ossei derivanti da estumulazione ordinaria nel caso non sia richiesta altra sistemazione delle stesse da parte dei famigliari del defunto o concessionari. Anche monumento commemorativo contenente le ossa dei caduti in guerra.
Ossario o ossarino	Piccolo loculo o nicchia destinata alla sepoltura di cassette di resti ossei. Può essere dimensionata per l'accoglimento di uno o più contenitori metallici di ossa ovvero potrà anche contenere, se previsto nella relativa concessione cimiteriale, anche urne cinerarie. Le dimensioni standard di tali piccoli loculi sono indicate nella Circ. Min. Sanità n° 24/93.
Putrefazione	Fenomeno cadaverico causato dall'azione trasformativa dei microorganismi sulla sostanza organica. E' costituito da 4 fasi: fase cromatica, fase enfisematosa, fase colliquativa e fase di riduzione scheletrica.
Reparto speciale	Reparto per la sepoltura destinata ad accogliere cadavere professanti

	in vita un culto diverso da quello cattolico, ovvero di comunità straniere che hanno ricevuto dal Sindaco concessione in area specifica (art. 100 DPR n° 285/1990 e s.m.i.).
Responsabile del servizio	Si intende il funzionario comunale o comunque il delegato dal Sindaco a soprintendere il servizio cimiteriale, e che ne è responsabile.
Responsabile ASL	Si intende il funzionario della struttura sanitaria competente per territorio delegato a sovrintendere ai compiti definiti dalla normativa.
Resti mortali	L'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo decennale di inumazione ovvero l'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo di concessione quando superiori ai venti anni (questa è la definizione desunta dalla Circ. Min. Sanità n° 10/98). Si tratta del resto risultante dalla mancata mineralizzazione del cadavere ovvero la cosiddetta "salma inconsunta" sia in seguito ad inumazione che a tumulazione
Resti ossei	L'esito della trasformazione dei cadaveri che porta alla completa mineralizzazione della salma ovvero permette la corretta raccolta dei resti ossei per la loro traslazione in altra sepoltura o in ossario comune. Il termine è stato così specificato e definito nella Circ. Min. Sanità n° 10/98.
Rifiuti cimiteriali	Tutti i rifiuti che vengono raccolti e/o prodotti nei cimiteri ed in seguito all'attività cimiteriale. La materia è normata dal D.Lgs. n° 152/2006, art. 85 DPR n° 285/1990, Circ. Min. Sanità n° 24/93, D.Lgs. n° 20/97 e s.m.i., DM n° 137/89 e DPR n° 254/2003.
Rifiuti speciali	Nell'attuale normativa sono quelli così classificati dal D.Lgs. n° 152/2006, ovvero per quanto concerne l'ambito cimiteriale il cosiddetto rifiuto inerte proveniente da costruzione o demolizione (es. solette o murature di loculi, lapidi di tombe a terra o loculi, macerie da demolizione di colombari o costruzioni cimiteriali in genere).
Riscontro diagnostico	Accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici.
Sala del commiato	Luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti della commemorazione e del commiato.
Salma	Corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.
Saponificazione	Idrolisi rapida dei trigliceridi che si trovano nel pannicolo adiposo sottocutaneo; produce grande quantità di saponi e acidi grassi che vanno a rivestire il cadavere costituendo una barriera per i microrganismi. Fenomeno che può verificarsi su cadavere che si trova sommerso o inumato in terreni umidi ed impermeabili, con condizione di assenza di aria. I tessuti si trasformano all'esterno in una sostanza grassa e grigiastra simile al sapone.
Sasso	Monumento funerario utilizzabile in un cimitero parco, costituito da una pietra non lavorata, su cui vengono riportati i dati dei resti tumulati in terra.

Scheletrizzazione	Fenomeni trasformativi del cadavere che lo portano alla completa scomparsa delle parti molli e la disarticolazione delle parti ossee rese in tal modo libere e completamente disgiunte tra loro.
Sepolcro	Luogo di sepoltura dei cadaveri: tomba.
Sepolcreto	Sepoltura in terra che presenta le pareti laterali in muratura, la chiusura della nicchia di sepoltura con soletta realizzata in lastre di pietra o tavole forate in laterizio a uno o più posti salma sovrapposti. La lastra tombale è in genere posata a piano di calpestio (esempio di manufatto simile: tombino).
Sepoltura privata	Sepoltura individuale per una specifica salma, resto mortale o cenere realizzata con un manufatto unico, isolato costruito a cura del concessionario.
Sepoltura/e privata/e	Si intende l'insieme delle tombe private e dei loculi, ossari, cinerari e cippi alla memoria, ovvero tutte le concessioni.
Sostanze biodegradanti	Prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
Spazi per il commiato	Luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.
Stele	Monumento funerario costituito da una colonna, cippo o lapide verticale sormontato da un motivo decorativo.
Subentro	Procedimento mediante il quale l'avente diritto o titolo alla sepoltura sostituisce, nei rapporti con il Comune, altro avente diritto o concessionario originario in caso di morte o recessione.
Tanatoprassi	Processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la prestabilità del cadavere.
Targa alla memoria	Elemento lapideo o metallo (bronzo od ottone) di dimensioni massime 0,35x0,35 mt, spessore 0,03, reso idoneo al fissaggio tramite perni o borchie su perimetri murari o pareti, riportante gli estremi di legge per l'identificazione di un defunto atto alla perpetuazione collettiva della memoria in quanto relativo a deceduti cremati o dispersi o le cui ceneri sono state affidate a familiari aventi diritto.
Tomba	Luogo dove viene collocato il feretro per la sepoltura.
Tomba a sarcofago	Tomba di famiglia con numero massimo di 3 posti salma e relativo ossario/cinerario, con sviluppo di loculi in verticale (uno sopra l'altro) e conformazione a sarcofago fuori terra
Tomba a terra	Sepoltura in campo di inumazione di dimensioni 0,80x2,20 mt, profondità del piano di posa massimo di bara dal piano medio di campagna 2,00 mt (fossa campo adulti). Tali fosse debbono avere distanza minima sui 4 lati da altre fosse o da bordi o percorsi di

	almeno 0,50 mt secondo DPR n° 285/1990, norma derogata a 0,25 mt dalla vigente normativa regionale. Ogni fossa deve essere individuata, all'atto dell'uso, con cippo numerato.
Tomba familiare	Sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.
Tomba epigea	Costruzione funeraria fuori terra, in genere tombe di famiglia di tipologia ad edicola, cappella o costruzione isolata.
Tomba ipogea	Costruzione funeraria interrata, in genere tombe di famiglia della tipologia delle cripte o portici. Spesso tali vani sono anche utilizzati come depositi di ossari comuni.
Tombino	Sepoltura in terra che presenta le pareti laterali in muratura, la chiusura della nicchia di sepoltura con soletta realizzata in lastre di pietra o tavole forate in laterizio a uno o più posti salma affiancati. La lastra tombale è in genere posata rialzata sul piano di calpestio (esempio di manufatto simile: sepolcreto).
Traslazione	Operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura all'altra.
Trasporto di cadavere	Trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e di personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
Trasporto di salma	Trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.
Tumulazione	Sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
Urna cineraria	Contenitore per ceneri di defunto cremato. Tale contenitore, una volta riempito delle ceneri, viene sigillato e la sua collocazione può avvenire all'interno dei cimiteri come per tutte le salme e resti mortali o ossei, sia in apposite nicchie che in ossarietti, che in loculi, sia di colombari, che di tombe di famiglia, tumulato in terra nel giardino delle rimembranze, oppure può essere affidata ai famigliari del defunto.
Voltura	Intestazione al subentrante di una concessione in essere, compreso ogni adempimento relativo e conseguente.